



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 37

Oggetto: D. L. 21 giugno 2022, n. 73 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 -2022

Oggetto: D. L. 21 giugno 2022, n. 73 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, recante semplificazioni in particolare, tra l'altro, nel rapporto tra Fisco e contribuente in materia di imposte dirette e indirette.

Si riportano, di seguito, alcune delle disposizioni che più possono interessare le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche destinatarie della presente Circolare.

Art. 2 – Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta

E' aggiunto all'art. 37 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il comma 2-bis che prevede che i sostituti d'imposta che erogano i redditi di lavoro dipendente e assimilati al lavoro dipendente e che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare la propria assistenza fiscale, devono provvedere a:

- a)-controllare la regolarità formale della dichiarazione – Mod. 730 – presentata dal sostituto anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta;
- b)-consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- c)-trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF entro il 15 giugno di ogni anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio, entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno, entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio, entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto ed entro il 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;
- d)-comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti dalla lett. c), il risultato finale delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione;
- e)-conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF fino a 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Le disposizioni sopra riportate si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Art. 3 – Modifiche al calendario fiscale

Comma 1 – Viene posticipata dal 16 al 30 settembre la scadenza della presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica relativa al secondo trimestre dell'anno.

Comma 2 – Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono essere trasmessi, anziché entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Commi 4 e 5 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Se l'importo del primo trimestre non supera, anziché 250,00 euro, 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 settembre. La disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 5 – Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al defunto, risultanti da regolare dichiarazione di successione, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, direttamente dall’Agenzia delle Entrate ai singoli eredi. L’erede che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

Art. 6 – Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Ne consegue che non dovranno più essere conservati documenti relativi alle spese sanitarie. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Art. 9 – Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della Legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Comma 1 - Con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica che prevedeva che le società ed enti di comodo, che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi, fossero considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta.

Comma 2 – A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è soppresso l’art. 3 della Legge 6 febbraio 2009, n. 7, che stabiliva l’obbligo, per alcuni soggetti, operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con capitalizzazione di 20 miliardi di euro, del versamento di un addizionale all’IRES pari al 4% dell’utile prima delle imposte.

Art. 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Sono apportate modifiche all’art. 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di deduzioni per la dichiarazione IRAP prodotta dalle imprese.

A partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo determinato; è poi prevista una deduzione, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del contratto precedente.

Art. 12 – Modifica della disciplina in materia di esterometro

I soggetti tenuti alla presentazione dell’esterometro (comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) non dovranno più comunicare i dati per le singole operazioni di importo inferiore a 5 mila euro.

Art. 16 – Semplificazioni del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori-

Gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari, che effettuano operazioni di trasferimento di denaro verso l’estero, sono tenuti a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiori a 5 mila euro.

Art. 18 – Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati-

L’esenzione dall’IVA, prevista dall’art. 10, primo comma, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura

resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate; inoltre, alla Tabella A, Parte Terza del medesimo DPR n. 633, il n. 120) viene modificato comprendendo anche le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, tra quelle assoggettate all'aliquota del 10%.

Art. 20 – Adeguamento delle aliquote dell'addizionale IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF-

E' differito al 31 luglio 2022 il termine per l'adeguamento delle addizionali comunali IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito.

Art. 35 – Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale Aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno d'imposta 2021-

E' prorogato al 31 dicembre 2023 il termine della trasmissione dei dati degli aiuti di Stato al Registro Nazionale (RNA). Detta proroga comporta, certamente, anche lo slittamento del termine previsto per il 30 giugno 2022 per l'autodichiarazione degli aiuti di stato COVID-19, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha predisposto il Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le misure di aiuto a sostegno dell'economia.

Il nuovo termine, che si presume dovrebbe essere fissato al **31 ottobre 2022**, dovrà essere stabilito dall'Agenzia delle Entrate.

Con il comma 4 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria - **IMU** -, relativa all'anno d'imposta 2021, è differito dal 30 giugno al **31 dicembre 2022**.

Art. 38 – Sostegno alle famiglie con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico –

Sono riscritte le regole in materia di assegno unico con particolari novità per le famiglie con figli disabili a carico, sia minorenni che maggiorenni.

Per i nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro, è prevista una maggiorazione di 120,00 euro per l'anno 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità.

Art. 40 – Disposizioni in materia di termini di procedimento di prenotazione degli incentivi auto-

I giorni a disposizione per confermare la prenotazione di auto e per la comunicazione degli estremi dell'acquisto di auto non inquinanti con conseguente fruizione degli incentivi auto 2022, sono allungati da 180 a 270.

Infine, con gli articoli da 42 a 45 sono stabilite misure per la semplificazione delle procedure del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del DPR 31 agosto 1999, n., n. 394.